



AI SIGNORI CLIENTI

LORO SEDI

Dott. Giorgio Berta  
Rag. Mirella Nembrini  
Rag. Sergio Colombini

Dott. Antonio Aldeghi  
Dott.ssa Marina Asperti  
Dott.ssa Valentina Bonomi  
Dott. Massimiliano Brioschi  
Dott. Valerio Chignoli  
Dott. Enzo Colleoni  
Dott.ssa Maria de Rosa Diaz  
Dott.ssa Sabrina Durante  
Dott.ssa Valentina Ferri  
Dott.ssa Francesca Ghezzi  
Dott.ssa Silvia Gibillini  
Dott.ssa Valeria Gualtieri  
Dott. Walter Larici  
Dott.ssa Elisa Marcandalli  
Dott. Massimo Medici  
Dott. Andrea Medolago  
Dott. Luigi Nespoli  
Dott.ssa Sara Nicoli  
Dott. Franco Patti  
Dott. Riccardo Rapelli  
Dott. Massimo Restivo  
Dott.ssa Marilena Rota  
Dott.ssa Laura Santini  
Dott. Edoardo Scaini  
Dott.ssa Clara Sterli  
Dott. Guido Tisi  
Dott.ssa Simona Vavassori  
Dott. Federico Vicari  
Dott.ssa Simona Zambetti  
Dott. Massimo Zanardi

Dott. Luca Brevi  
Dott.ssa Elena Del Bello  
Dott.ssa Jessica Gambirasio  
Dott.ssa Francesca Gerosa  
Dott.ssa Alessia Gusmini  
Dott.ssa Susan Mossi  
Dott. Daniel Vanoli

## Circolare n. 35 del 01/06/2022

### AUTODICHIARAZIONE AIUTI DI STATO COVID IN SCADENZA IL 30 GIUGNO 2022

#### **1) Provvedimento Agenzia delle Entrate, finalità e scadenza**

L'art. 1 co. 13 - 17 del D.L. n. 41/2021 convertito ha disegnato un quadro normativo, c.d. "regime quadro" o "ombrello", finalizzato a consentire ai soggetti beneficiari delle misure di sostegno italiane, espressamente elencate al co. 13 del medesimo D.L., di usufruire dei massimali previsti per le Sezioni 3.1 "Aiuti di importi limitato" e 3.12 "Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti" della comunicazione della Commissione europea 9.3.2020 n. C(2020) 1863 final, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da Covid-19".

Con il DM 11.12.2021 sono state definite le modalità attuative di tale disposizione, al fine di garantire il monitoraggio e il controllo del rispetto dei suddetti massimali.

L'Agenzia delle Entrate, con **provv. 27.4.2022 n. 143438**, ha poi definito modalità e termini di presentazione dell'**autodichiarazione** richiesta dal DM 11.12.2021, attuativo dei co. 13 - 15 dell'art. 1 del D.L. 41/2021, ai fini della verifica del rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalle Sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato.

Il provvedimento ha definito, inoltre, le modalità e i termini di restituzione volontaria degli stessi aiuti in caso di superamento dei massimali previsti, ai sensi dell'art. 4 del DM 11.12.2021.

La finalità dell'autodichiarazione, in generale, è quella di:

- 1) consentire il monitoraggio del rispetto dei massimali delle Sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo;
- 2) permettere di allocare le misure del regime "quadro" nell'ambito dei diversi massimali delle suddette Sezioni;

- 3) in caso di superamento dei massimali previsti dalle Sezioni 3.1 e/o 3.12, definire le modalità con cui sanare tale irregolarità;
- 4) permettere di non compilare il prospetto “aiuti di Stato” di cui al quadro RS, ove vengano fornite determinate informazioni.

L'autodichiarazione, redatta mediante l'apposito modello, va presentata all'Agenzia delle Entrate in via telematica, direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario, **entro e non oltre il giorno 30 giugno 2022.**

## **2) Ambito soggettivo**

L'autodichiarazione deve essere presentata da tutti gli operatori economici che hanno ricevuto aiuti del regime “quadro” a causa dell'emergenza Covid-19 ai sensi dell'art. 1 D.L. 41/2021.

L'autodichiarazione non deve essere presentata dai soggetti che hanno ricevuto solo aiuti classificati nelle sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary framework, ma non riportati nel suddetto articolo 1 del D.L. 41/2021.

La presentazione non è obbligatoria per i soggetti che hanno già reso una dichiarazione sostitutiva in sede di presentazione dell'istanza per l'accesso agli aiuti per i quali il relativo modello includeva l'autodichiarazione (come, ad esempio, l'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto perequativo), a condizione che il beneficiario non abbia successivamente fruito di ulteriori aiuti tra quelli riportati nel suddetto articolo 1.

In tale ultimo caso, l'autodichiarazione deve essere presentata specificando i dati degli ulteriori aiuti successivamente fruiti nonché di quelli già indicati nella precedente dichiarazione sostitutiva.

La dichiarazione va comunque presentata quando il beneficiario:

- ha fruito degli aiuti riconosciuti ai fini IMU senza aver compilato nella precedente dichiarazione sostitutiva il quadro C;
- ha superato i limiti massimi spettanti e deve riversare gli aiuti eccedenti i massimali previsti;
- si è avvalso della possibilità di "allocare" la medesima misura in parte nella Sezione 3.12, sussistendone i requisiti previsti, e in parte nella Sezione 3.1, qualora residui il massimale stabilito.

## **Imprese in difficoltà**

Sono escluse dalla presentazione dell'autodichiarazione le imprese che alla data del 31.12.2019 si trovavano già in difficoltà. Infatti, in linea generale, gli aiuti nell'ambito del Quadro temporaneo non potevano essere concessi a imprese che si trovavano già in difficoltà al 31.12.2019.

Le micro imprese e piccole imprese già in difficoltà al 31.12.2019 potevano invece accedere agli aiuti erogati nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Quadro temporaneo, purché non sottoposte a procedure concorsuali e purché non avessero ricevuto aiuti per il salvataggio o per la ristrutturazione, oppure, avendo ricevuto aiuti per il salvataggio, avessero rimborsato il prestito o revocato la garanzia al momento della concessione degli aiuti, oppure, avendo ricevuto aiuti per la ristrutturazione, non erano più soggette a un piano di ristrutturazione al momento della concessione degli aiuti.

### **Nozione di impresa “unica”**

Ai fini della compilazione dell'autodichiarazione è necessario tenere in considerazione che i massimali si riferiscono all'insieme degli aiuti ricevuti da ciascuna impresa “unica” a partire dall'inizio della crisi pandemica, in base alla sezione del Quadro temporaneo che viene richiamata.

Per impresa unica si intende l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle seguenti relazioni:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del Consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lett. a) - d), per il tramite di una o più altre imprese, sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Ai fini della definizione di “impresa unica”, **devono essere prese in considerazione solo entità localizzate in Italia.**

Per rendere nota l'appartenenza ad una “impresa unica” occorre compilare il quadro B del modello di autodichiarazione, indicando i codici fiscali dei soggetti appartenenti all'impresa unica.

Le istruzioni precisano inoltre che nel quadro A vanno barrate le caselle corrispondenti agli aiuti di cui ha beneficiato il dichiarante e non anche gli altri soggetti con cui si trova nella suddetta relazione di controllo.

### **3) Massimali 3.1 e 3.12 e condizioni**

Alla luce dell'impatto socio economico causato dall'emergenza COVID-19, in tutti gli Stati membri dell'Unione, la Commissione europea ha adottato il “Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato” che disciplina le misure di aiuto di Stato di cui gli Stati membri dispongono per sostenere l'economia nell'attuale emergenza del COVID-19, comunicazione della Commissione 19.3.2020 n. C(2020) 1863 *final* (noto anche come “*Temporary Framework Covid-19*”).

Ciascuna sezione del Quadro temporaneo prevede dei massimali di aiuto specifici.

Con riferimento alla **Sezione 3.1** del Quadro temporaneo, dedicata agli “*Aiuti di importo limitato*”, sono stati fissati i seguenti massimali:

Periodo di concessione dell'aiuto	Imprese “generiche”	Imprese pesca e acquacoltura	Imprese produzione primaria di prodotti agricoli
19.3.2020 - 27.1.2021	800.000	120.000	100.000
28.1.2021 - 31.12.2021	1.800.000	270.000	225.000
1.1.2022 - 30.6.2022	2.300.000	345.000	290.000

Si segnala che i beneficiari devono rispettare il massimale vigente in ciascun momento; non è consentito ad esempio superare il limite di 800.000,00 euro previsto inizialmente dalla Sezione 3.1 nel periodo precedente all'innalzamento della soglia a 1,8 milioni di euro.

Con riferimento all'ultimo incremento del massimale, l'adeguamento di ciascuna misura ai nuovi massimali previsti per le Sezioni 3.1 e 3.12 non è automatico ma spetta ai singoli Stati decidere se e come avvalersene, notificando nuove misure di aiuto o modificando misure esistenti.

Ad esempio, per il credito d'imposta locazioni incluso nel regime "ombrello" è stata prevista solo l'estensione al 30.6.2022 del periodo di concessione, senza incremento del massimale a 2,3 milioni di euro (fermo quindi a 1,8 milioni di euro).

Con riferimento, invece, alla **Sezione 3.12** del Quadro temporaneo, dedicata agli *"Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti"*, sono stati fissati i seguenti massimali:

Periodo di concessione dell'aiuto	Massimali
19.3.2020 - 27.1.2021	3.000.000
28.1.2021 - 31.12.2021	10.000.000
1.1.2022 - 30.6.2022	12.000.000

#### **Ulteriori condizioni per la Sezione 3.12**

Ai fini dell'applicazione della Sezione 3.12 della comunicazione della Commissione europea 19.3.2020 n. C(2020) 1863 final, oltre ai suddetti massimali, devono essere rispettate, tra l'altro, le seguenti ulteriori condizioni:

- l'aiuto è concesso entro il 30.6.2022 e copre quei costi fissi non coperti sostenuti nel periodo compreso tra l'1.3.2020 e il 30.6.2022, compresi i costi sostenuti in una parte di tale periodo ("periodo ammissibile");
- l'aiuto è concesso nel quadro di un regime a favore di imprese che subiscono, durante il periodo ammissibile, un calo del fatturato di almeno il 30 % rispetto allo stesso periodo del 2019;
- per i costi fissi non coperti si intendono i costi fissi sostenuti dalle imprese durante il periodo ammissibile che non sono coperti dagli utili (vale a dire le entrate meno i costi variabili) durante lo stesso periodo e che non sono coperti da altre fonti, quali assicurazioni, misure di aiuto temporanee contemplate dalla comunicazione o sostegno da altre fonti;
- l'intensità di aiuto non supera il 70 % dei costi fissi non coperti, tranne per le microimprese e le piccole imprese, per le quali l'intensità di aiuto non supera il 90% dei costi fissi non coperti;
- gli aiuti nell'ambito della presente misura non sono cumulati con altri aiuti per gli stessi costi ammissibili;
- l'aiuto non può essere concesso a imprese che si trovavano già in difficoltà (ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria) al 31.12.2019. In deroga a quanto precede, gli aiuti possono essere concessi alle microimprese o alle piccole imprese che risultavano già in difficoltà al 31.12.2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione.

#### **Cumulabilità con gli aiuti “de minimis”**

Le misure di aiuto di cui al Quadro temporaneo possono essere combinate, conformemente alle disposizioni di ciascuna sezione del Quadro, con aiuti “de minimis”, nel rispetto dei requisiti stabiliti dai regolamenti “de minimis”.

Si ricorda che la soglia “de minimis” è pari a 200.000,00 euro per impresa su base triennale, salvo che nel settore della pesca e dell’acquacoltura (sino a 30.000,00 euro per impresa) e nel settore agricolo (sino a 25.000,00 euro per impresa).

Pertanto, qualora un’impresa usufruisca ad esempio di aiuti di cui alla Sezione 3.1 e di aiuti de minimis, l’importo massimo di cui può beneficiare può arrivare fino a 2,5 milioni di euro.

#### **4) Data di concessione dell’aiuto**

Il valore nominale complessivo delle misure di aiuto di cui sopra (e di tutte le misure concesse ai sensi della Sezione 3.1 del quadro temporaneo) non può superare 800.000 (per aiuti concessi prima del 28.1.2021) o 1,8 milioni di euro (per aiuti concessi a decorrere dal 28.1.2021) per impresa, a seconda della data di concessione dell’aiuto (aiuti concessi prima o a decorrere dal 28.1.2021).

Viene quindi affermato che la data di concessione è definita con riferimento alle seguenti date:

- la data di approvazione della domanda di aiuto, qualora la concessione dell’aiuto sia subordinata a tale domanda e approvazione;
- la data di presentazione della dichiarazione dei redditi o la data di approvazione della compensazione in relazione ai crediti d’imposta;
- la data di entrata in vigore della normativa di riferimento negli altri casi (incluso l’annullamento delle rate IMU).

#### **5) Recepimento italiano – aiuti ombrello e diversi**

Con la decisione SA.62668 15.10.2021 n. C (2021) 7521 è stato approvato dalla Commissione europea il regime “quadro” o “ombrello” italiano di cui all’art. 1 co. 13 - 17 del DL 41/2021 (c.d. “Sostegni”).

I co. 13 - 15 dell’art. 1 del D.L. 41/2021 consentono di fruire delle soglie di cui alla Sezione 3.1 e di avvalersi della Sezione 3.12 del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato, richiedendo la presentazione di un’autodichiarazione al fine di garantire il monitoraggio e il controllo degli aiuti previsti. Le citate disposizioni fanno riferimento ai massimali previsti fino al 31.12.2021.

#### **Autodichiarazione**

I soggetti che hanno beneficiato degli aiuti del regime “ombrello” presentano all’Agenzia delle Entrate un’autodichiarazione ai sensi dell’art. 47 del DPR 28.12.2000 n. 445, nella quale attestano che l’importo complessivo degli aiuti fruiti non supera i massimali di cui alla Sezione 3.1 ovvero alla Sezione 3.12 del Quadro temporaneo.

Il successivo co. 2 dell'art. 3 dispone, inoltre, che ai fini dell'applicazione della Sezione 3.12 del Quadro temporaneo gli operatori economici attestino, altresì, nell'autodichiarazione il rispetto delle ulteriori condizioni previste alla predetta Sezione 3.12.

L'adempimento dell'autodichiarazione regolato dalle citate disposizioni è stato richiesto dalla Commissione UE al fine dei controlli sul rispetto delle soglie previste dal Quadro temporaneo aiuti di Stato.

In merito al contenuto dell'autodichiarazione, con la risposta a interrogazione parlamentare 11.5.2022 n. 5-08035, è stato affermato che nella stessa vengono richieste informazioni che non sono in possesso dell'Agenzia delle Entrate. Si tratta, in particolare, dei seguenti dati:

- le imprese con cui il beneficiario si trova in una relazione di controllo, rilevante ai fini della definizione di impresa unica secondo la nozione europea di impresa utilizzata ai fini degli aiuti di Stato;
- l'allocazione degli aiuti ricevuti nella Sezione 3.1 e/o nella Sezione 3.12 e la loro sussistenza dei requisiti attinenti le citate sezioni;
- in caso di superamento dei massimali previsti dalle Sezioni 3.1 e/o 3.12, le modalità con cui il beneficiario intende sanare tale irregolarità (utilizzo dei massimali più elevati introdotti medio tempo, riversamento tramite modello F24 oppure scomputo da aiuti successivi).

Non vengono, invece, richiesti i dati già in possesso dell'Amministrazione finanziaria e delle altre amministrazioni quali, ad esempio, gli importi degli aiuti fruiti.

#### **Aiuti compresi nel regime quadro**

La suddetta disciplina prevista dall'art. 1 co. 13 - 15 del DL 41/2021 riguarda, nello specifico, le seguenti misure (art. 1 co. 13 del DL 41/2021 convertito, come integrato dal DL 146/2021, riportate anche nell'art. 1 del DM 11.12.2021).

Le misure di seguito elencate vanno indicate nella Sezione I del quadro A del modello di dichiarazione sostitutiva.

Agevolazioni	Norme di riferimento
Contributi a fondo perduto	<ul style="list-style-type: none"><li>• Contributo del DL Rilancio (art. 25 del DL 34/2020);</li><li>• Contributi del DL Ristori (artt. 1,1 bis, 1-ter del DL 137/2020);</li><li>• Contributo del DL Natale (art. 2 DL 172/2020);</li><li>• Contributo generale previsto dal DL Sostegni (art. 1 co. 1-9 del DL 41/2021);</li><li>• Contributo per le start up (art. 1-ter del DL 41/2021);</li><li>• Contributo del DL Sostegni-bis (art. 1 del DL 73/2021).</li></ul>
Credito d'imposta per i canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo e affitto d'azienda	Art. 28 del DL 34/2020 convertito e modificato dall'art. 77 co. 1 lett. a)b)b-bis) del DL 104/2020, art. 8 e art. 8 bis del DL 137/2020, art. 2-bis del DL 172/2020 e art. 1 co. 602 della L. 178/2020 e art. 4 del DL 73/2021

Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro	Art. 120 del DL 34/2020
Esclusione dei versamenti IRAP	Art. 24 del DL 34/2020
Esenzione IMU con riferimento a particolari tipologie di immobili	Art. 177 del DL 34/2020, art. 78 co. 1 del DL 104/2020, art. 78 co.3 del medesimo DL 104/2020 limitatamente all'IMU dovuta per l'anno 2021, artt 9, 9 bis co. 1 del DL 137/2020, art. 1 co. 599 della L. 178/2020 e art. 6-sexies del DL 41/2021
Disposizioni in materia di imposte dirette e di accise nel Comune di Campione d'Italia	Art. 129-bis del DL 34/2020
Definizione agevolata degli avvisi bonari	Art. 5 del DL 41/2021
Esonero per il 2021 del versamento del canone di abbonamento RAI a favore delle strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico, comprese le attività similari svolte da enti del Terzo settore	Art. 6 co. 5 e 6 del DL 41/2021

### **Rispetto dei massimali di cui alla Sezione 3.1 e 3.12**

Come anticipato, gli operatori economici che hanno beneficiato degli aiuti sopra elencati presentano all'Agenzia delle Entrate un'autodichiarazione nella quale attestano che l'importo complessivo degli aiuti fruiti non superi i massimali della Sezione 3.1 ovvero della Sezione 3.12 del Quadro temporaneo. Ai fini di tale verifica, occorre tener conto:

- delle misure elencate nella Sezione I del quadro A (aiuti del regime "quadro");
- di tutte le altre misure agevolative riconosciute nell'ambito delle Sezioni 3.1 e 3.12 diverse da quelle espressamente elencate nella Sezione I, per le quali va compilata la Sezione II "Altri aiuti" del quadro A.

### **5.1) Cumulabilità massimali e allocazione nelle sezioni 3.1 e 3.12 della stessa misura**

Secondo le istruzioni per la compilazione del modello di autodichiarazione, i massimali delle Sezioni 3.1 e 3.12 sono cumulabili. Pertanto, il massimale complessivo risulta essere pari a 11,8 milioni di euro, non per gli stessi costi ammissibili.

Occorre in ogni caso rispettare la tassatività delle misure elencate nel co. 13 dell'art. 1 del D.L. 41/2021.

Ai sensi dell'art. 2 co. 2 del DM 11.12.2021, *“gli aiuti richiamati all'art. 1 del decreto, al ricorrere delle condizioni previste al paragrafo 87 della sezione 3.12 del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da Covid-19», possono essere altresì fruiti nel rispetto del massimale previsto dalla predetta sezione 3.12 (...)”*.

Pertanto, come rilevato nelle istruzioni per la compilazione del modello di autodichiarazione, per le citate misure comprese nel regime “ombrello” è possibile “allocare” la medesima misura in parte nella Sezione 3.12, **sussistendone i requisiti**, e in parte nella Sezione 3.1, qualora residui il massimale stabilito.

Al riguardo, la risposta a interrogazione parlamentare 11.5.2022 n. 5-08035 ha evidenziato che è il beneficiario che può scegliere nell'autodichiarazione se allocare l'aiuto in tutto o in parte nella Sezione 3.12, **sussistendone i requisiti**.

Tale meccanismo è però applicabile **solo** per le misure comprese nel regime “ombrello”, mentre per quelle non comprese rileva la sezione del Quadro temporaneo nell'ambito della quale la misura è stata autorizzata dalla Commissione europea.

### **5.2) Superamento massimali**

A norma dell'art. 4 del DM 11.12.2021, le disposizioni relative all'autodichiarazione sono finalizzate a consentire agli enti impositori la verifica del rispetto delle condizioni previste per la fruizione dell'aiuto ed eventualmente l'esatto recupero degli aiuti illegalmente fruiti.

Viene quindi previsto che:

- in caso di superamento dei suddetti massimali del Quadro temporaneo, l'importo dell'aiuto eccedente il massimale spettante è volontariamente restituito dal beneficiario, comprensivo degli interessi di recupero;
- in caso di mancata restituzione volontaria dell'aiuto, il corrispondente importo è sottratto dagli aiuti di Stato successivamente ricevuti dalla medesima impresa ed a tale ammontare dovranno essere sommati gli interessi di recupero maturati sino alla data di messa a disposizione del nuovo aiuto;
- in assenza di nuovi aiuti a favore dell'impresa beneficiaria, o nel caso in cui l'ammontare del nuovo aiuto non sia sufficiente a garantire il completo recupero, l'importo da recuperare dovrà essere effettivamente riversato.

Con il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 27.4.2022 n. 143438 sono state definite le modalità e i termini per l'attuazione di tali disposizioni.

### **Termini di restituzione o sottrazione**

Gli importi eccedenti i limiti dei massimali previsti devono essere volontariamente restituiti o sottratti da aiuti successivamente ricevuti entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso al 31.12.2021 (vale a dire il 30.11.2022).



### Modalità di restituzione

Le somme da restituire sono versate con le modalità di cui all'art. 17 del DLgs. 241/97, esclusa la facoltà di compensazione con crediti fiscali o contributivi disponibili.

Con una successiva risoluzione dell'Agenzia delle Entrate saranno istituiti i codici tributo da utilizzare per il riversamento volontario effettivo di quanto dovuto in restituzione.

### Indicazione nell'autodichiarazione

Come rilevato nella risposta a interrogazione parlamentare 11.5.2022 n. 5-08035, in caso di superamento dei massimali previsti dalle Sezioni 3.1 e/o 3.12, nell'autodichiarazione "vanno indicate le modalità con cui il beneficiario intende sanare tale irregolarità (utilizzo dei massimali più elevati introdotti medio tempore, riversamento tramite modello F24 oppure scomputo da aiuti successivi).

In particolare, secondo le istruzioni per la compilazione dell'autodichiarazione, vanno indicati gli eventuali importi degli aiuti del regime "quadro" eccedenti i massimali previsti che il beneficiario intende volontariamente restituire o sottrarre da aiuti successivamente ricevuti per i quali vi sia capienza nei relativi massimali.

In tal caso occorre compilare l'apposito riquadro "Superamento limiti Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework":

CODICE FISCALE											
<b>SUPERAMENTO LIMITI SEZIONI 3.1 E 3.12 DEL TEMPORARY FRAMEWORK</b>											
<b>SEZIONE 3.1 - AIUTI RICEVUTI DAL 1° MARZO 2020 AL 27 GENNAIO 2021</b>											
Importo aiuti eccedenti i limiti "impresa unica"		Importo aiuti eccedenti i limiti		Interessi		Totale		Sez. 3.1 post 27/01/2021		Sez. 3.12 ante 28/01/2021	
1	2	3	4	5	6						
Sez. 3.12 post 27/01/2021		Totale da riversare									
7	8										
<b>SEZIONE 3.1 - AIUTI RICEVUTI DAL 28 GENNAIO 2021</b>											
Importo aiuti eccedenti i limiti "impresa unica"		Importo aiuti eccedenti i limiti		Interessi		Totale					
1	2	3	4								
Sez. 3.12 post 27/01/2021		Totale da riversare									
7	8										
<b>SEZIONE 3.12 - AIUTI RICEVUTI DAL 13 OTTOBRE 2020 AL 27 GENNAIO 2021</b>											
Importo aiuti eccedenti i limiti "impresa unica"		Importo aiuti eccedenti i limiti		Interessi		Totale					
1	2	3	4								
Sez. 3.12 post 27/01/2021		Totale da riversare									
7	8										
<b>SEZIONE 3.12 - AIUTI RICEVUTI DAL 28 GENNAIO 2021</b>											
Importo aiuti eccedenti i limiti "impresa unica"		Importo aiuti eccedenti i limiti		Interessi		Totale					
1	2	3	4								
Sez. 3.12 post 27/01/2021		Totale da riversare									
7	8										
<b>SOTTOSCRIZIONE</b>											
DATA						FIRMA					
giorno mese anno											
<b>IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA</b>											
Codice fiscale del soggetto incaricato											
Data dell'impegno						FIRMA DEL SOGGETTO INCARICATO					
giorno mese anno											

In particolare, secondo le istruzioni, occorre indicare:

- in colonna 2, l'importo eccedente i predetti massimali riferito al dichiarante;
- in colonna 3, i relativi interessi da recupero;
- in colonna 4, la somma degli importi delle colonne 2 e 3.

Nelle colonne successive, con riferimento all'importo di colonna 4, va dichiarato se va scomputato:

- dal massimale previsto dalla Sezione 3.12 del Temporary Framework fino al 27.1.2021 (colonna 6);
- oppure dalle nuove soglie previste dal 28.1.2021 dalle predette Sezioni 3.1 o 3.12 come modificate dalla comunicazione 28.1.2021 n. C (2021) 564 final, di cui si intende usufruire alle condizioni ivi previste (colonne 5 e 7).

Ad esempio, nel caso in cui il beneficiario dovesse sfiorare il limite del massimale stabilito nel corso del primo periodo di vigenza della Sezione 3.1 (pari a 800.000,00 euro fino al 27.1.2021) e non avesse la possibilità di allocare l'eccedenza all'interno della Sezione 3.12 (per mancanza dei requisiti ivi stabiliti), l'eccedenza non spettante potrebbe trovare capienza, con applicazione degli interessi da recupero, all'interno del nuovo e differente massimale della medesima sezione, non interamente coperto.

Tanto premesso, esaminando il riquadro del modello di autodichiarazione avente ad oggetto il superamento dei limiti, si rileva che l'eventuale eccedenza degli aiuti del regime "quadro" della Sezione 3.1 fino al 27.1.2021 (primo periodo) può essere allocato:

- sul massimale della stessa Sezione 3.1 per il periodo successivo;
- sul massimale della Sezione 3.12, sia ante 28.1.2021 che post 27.1.2021;
- l'eventuale eccedenza della Sezione 3.1 dal 28.1.2021 (secondo periodo) può essere allocata solo sul massimale della Sezione 3.12 del medesimo periodo;
- l'eventuale eccedenza della Sezione 3.12 ante 28.1.2021 può essere allocata sul massimale del periodo successivo;
- l'eventuale eccedenza della Sezione 3.12 post 27.1.2021 potrebbe solo essere restituita entro il termine di presentazione del modello REDDITI 2022.

### **Interessi da recupero**

Il regolamento 794/2021 disciplina la modalità di calcolo degli interessi da recupero, in particolare:

- l'art.9 disciplina il metodo di fissazione: trattasi di un tasso percentuale annuo, fissato per ogni anno civile;
- l'art. 10 disciplina la pubblicazione di tale tasso: la commissione pubblica i tassi di interesse per

il recupero degli aiuti di stato in vigore e storici, nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea e a scopo informativo su diversi siti internet

### **5.3) Possibilità di non indicare in dichiarazione gli aiuti di Stato**

Secondo quanto riportato nelle istruzioni del Modello Redditi 2022, al rigo RS401 è necessario riportare gli aiuti di stato automatici oppure subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione, fruiti dal contribuente nel corso del periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione stessa.

In deroga a quanto previsto dalle istruzioni, non vanno riportati in tale quadro tutti gli aiuti di stato che rientrano nell'ambito della Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza Covid-19" e successive modifiche, i cui dati necessari per la registrazione nel RNA sono stati già comunicati all'Agenzia delle Entrate mediante l'autodichiarazione di cui all'art.3 del decreto ministeriale del 11 dicembre 2021.

### **6) Avvisi bonari**

In caso di definizione agevolata degli "avvisi bonari" ai sensi dell'art. 5 co. 1 – 9 del DL 41/2021, l'autodichiarazione deve essere presentata:

- entro il termine del 30.06.2022, se la definizione è antecedente tale data;
- se successiva, entro il termine di 60 giorni dal pagamento delle somme dovute o della prima rata.

Nel caso in cui tale termine cada successivamente al 30.6.2022, i contribuenti che hanno beneficiato anche di altri aiuti tra quelli elencati nell'art. 1 del decreto devono presentare due dichiarazioni:

- una entro il 30.6.2022 comprendente tutti gli aiuti ricevuti;
- una oltre il 30.6.2022 ed entro 60 giorni dal pagamento, con riferimento alla definizione agevolata, sempre che detta agevolazione non sia stata già inclusa nella prima dichiarazione.

Tale seconda dichiarazione dovrà essere compilata:

- barrando la casella "definizione agevolata" nel riquadro "Dichiarante" del frontespizio;
- valorizzando nel quadro A unicamente i campi riferiti alla definizione agevolata;
- senza allegare i quadri B e C;
- considerando, ai fini della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, tutti gli aiuti già indicati nella prima dichiarazione;
- indicando nella Sezione "Superamento limiti Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framwork" solo l'eventuale importo eccedente i limiti riferito alla definizione agevolata.

### **7) Termini di presentazione (scadenza, ricevuta, scarto, correttiva, sanzioni)**

L'autodichiarazione, redatta mediante l'apposito modello, va presentata all'Agenzia delle Entrate dal 28.4.2022 al 30.6.2022, direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario abilitato ex art. 3 co. 3 del DPR 322/98.

L'invio deve avvenire in via telematica, mediante il servizio web disponibile nell'area riservata del sito Internet dell'Agenzia delle Entrate o attraverso i canali telematici della stessa, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche.

### **Ricevute**

A seguito della presentazione della dichiarazione viene rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti.

La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la dichiarazione, nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

Si considerano tempestive le dichiarazioni trasmesse entro i suddetti termini ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i 5 giorni successivi alla data contenuta nella comunicazione dell'Agenzia delle Entrate che attesta il motivo dello scarto.

### **Dichiarazione correttiva**

Qualora si intenda sostituire una dichiarazione precedentemente trasmessa è possibile presentare entro i termini di cui sopra una nuova dichiarazione che sostituirà tutte quelle precedentemente inviate, ad eccezione dell'ipotesi di definizione agevolata degli "avvisi bonari", posto che la dichiarazione presentata oltre il 30.6.2022 contenente i dati riguardanti la definizione non sostituisce quella presentata entro il 30.6.2022.

### **Sanzioni**

Né l'art. 1 co. 13 - 17 del DL 41/2021 né il DM 11.12.2021 fanno riferimento a specifiche sanzioni.

Nell'ambito dell'istanza relativa alla risposta interrogazione parlamentare 4.5.2022 n. 508011, è stato osservato che "l'omissione o l'indicazione di dati non veritieri può comportare sanzioni amministrative e, in alcuni casi, anche penali" [...] «sproporzionate a carico degli operatori economici e dei professionisti che li assistono».

Nella suddetta risposta è stato affermato che "le sanzioni sono collegate alle previsioni contenute nell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e che non costituiscono sanzioni «tributarie».

### **8) Conclusioni**

Lo Studio è a disposizione per la consulenza nella predisposizione del modello e per l'invio della dichiarazione previa compilazione e sottoscrizione dell'**elenco degli aiuti** allegato alla presente da inoltrare al professionista di riferimento **entro e non oltre il 10 giugno 2022**.

L'onorario richiesto per la compilazione e trasmissione della dichiarazione va da un minimo di 500,00€ ad un massimo di 1.000,00€ a seconda del grado di complessità della pratica da quantificarsi in base al tempo impiegato, che verrà successivamente consuntivato. Per i clienti che intendono



avvalersi dello Studio per il solo invio telematico della dichiarazione, l'onorario richiesto è pari a 150,00€.

Infine, per i clienti che intendono provvedere a tale adempimento in maniera autonoma, alleghiamo il modello di dichiarazione e le relative istruzioni dell'Agenzia delle entrate per la compilazione.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

***Studio Berta Nembrini Colombini & Associati***